

Messaggio

numero

6663

data

3 luglio 2012

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 23 gennaio 2012 presentata nella forma elaborata da Giacomo Garzoli e cofirmatari per la modifica della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 (Installazione di bungalows nei campeggi ticinesi: una necessità)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con riferimento all'iniziativa parlamentare presentata da Giacomo Garzoli e cofirmatari citata a margine formuliamo le seguenti osservazioni.

1. INTRODUZIONE

Prima di entrare nel vivo della questione, il Consiglio di Stato reputa necessario ripercorrere brevemente alcuni dei temi emersi nell'ambito di una precedente modifica alla Legge campeggi del 16 aprile 1985 (LCamp).

Con il Messaggio n. 4883 del 13 aprile 1999 il Consiglio di Stato presentava al parlamento un disegno di modifica parziale alla citata legge. Nel precisare gli antefatti, l'esecutivo cantonale rammentava che il 9 marzo 1987, gli onorevoli Alice Moretti e Marco Pessi, introducevano un'iniziativa parlamentare elaborata volta ad ammettere la permanenza prolungata di un numero limitato d'installazioni all'interno dei campeggi.

Con rapporto 6 ottobre 1989 la Commissione della legislazione aderiva alla citata iniziativa, esprimendo d'altra parte qualche preoccupazione che l'apertura potesse favorire il sorgere di forme di campeggio indesiderate. Per questo motivo la Commissione subordinava il proprio consenso all'esplicita richiesta che la modifica di legge non avrebbe dovuto creare le premesse per la formazione di villaggi residenziali e sottolineando che tutte le installazioni di soggiorno - anche se posate per un periodo prolungato - avrebbero sempre dovuto rimanere mobili e conformarsi alle strutture tradizionalmente utilizzate da questo genere di turismo (tende, roulottes, camper). Inoltre, il numero dei posti da destinare alla permanenza prolungata delle installazioni mobili non doveva superare il 20% del numero totale dei posti di ciascun campeggio.

Sempre con quel Messaggio, l'esecutivo cantonale evidenziava altresì che l'esperienza e, soprattutto, la riduzione generale degli ospiti in Ticino avvenuta in quegli anni, obbligava a rendere più elastica l'offerta di pernottamenti. Questo con il chiaro intento, nel rispetto dei principi pianificatori di cui si era già accennato, di mantenere e/o migliorare l'offerta agli ospiti che giungono in Ticino.

Il Consiglio di Stato indicava altresì di essere cosciente dell'esistenza del potenziale pericolo di vedersi trasformare i campeggi in vere e proprie colonie di vacanza durature. La conseguenza di questi "villaggi nella natura" avrebbe cagionato un raggio delle disposizioni pianificatorie e ambientali, segnatamente laddove i campeggi erano stazionati lontani dagli insediamenti e/o in paesaggi particolarmente pregiati.

In altre parole, il Consiglio di Stato non voleva favorire surrogati di costruzioni fuori dalle zone edificabili camuffati da campeggi o una conseguente alterazione dell'ambiente la cui integrità trova peraltro un cardine fondamentale proprio nel turismo.

Tuttavia, nella ponderazione degli importanti interessi in gioco, il Consiglio di Stato proponeva un aumento al 30% della percentuale di stazionamenti di installazioni mobili, ritenendo che si trattava di un aumento sensibile ma comunque contenuto ed adeguato alle circostanze (trattasi della percentuale prevista dalla Legge attualmente in vigore).

La nuova iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella direzione di rendere maggiormente attrattivi i campeggi ticinesi, che oggi, in un periodo già di crisi, si trovano a far fronte alla concorrenza Svizzera ed Europea ad armi impari.

2. VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare, per tutta una serie di ragioni, propone di rendere possibile l'installazione di infrastrutture fisse (bungalows) per il soggiorno di ospiti nei campeggi di vacanza, quale scelta alternativa a tende, roulotte e motorhomes.

Al riguardo il Consiglio di Stato reputa che anche in questo caso un'apertura sul tema possa essere consentita.

Occorre riconoscere come il Canton Ticino sia leader a livello svizzero nel settore dei campeggi; con quasi un milione di pernottamenti ha una quota del 28% sul totale della Svizzera. Inoltre, sul nostro territorio sono presenti alcune fra le migliori strutture a livello europeo.

Per mantenere questa posizione e restare competitivi è necessario potersi adattare prontamente alle esigenze degli ospiti. La domanda turistica per le installazioni "fisse" all'intero di campeggi è in aumento e i migliori campeggi e villaggi turistici europei le offrono già ai propri ospiti.

Emerge pertanto l'esigenza di poter disporre anche nei campeggi ticinesi di installazioni fisse come i bungalows (prefabbricati o costruzioni leggere). Inoltre tali strutture aiuterebbero anche a prolungare la stagione, migliorando la redditività dei campeggi ticinesi e favorendo così la possibilità di ulteriori investimenti volti a mantenere e incrementare la qualità dell'offerta.

Pur valutando positivamente nel principio all'iniziativa in oggetto, per le ragioni già indicate nella parte introduttiva al presente Rapporto, si delinea la necessità che gli elementi della stessa siano perfezionati affinché possano essere evitate delle conflittualità, segnatamente, con gli importanti aspetti di protezione della natura e del paesaggio. Giova ricordare infatti come in Ticino i campeggi esistenti siano situati quasi sempre in comparti pregiati e protetti (rive dei laghi, dei fiumi, boschi, ecc.).

Innanzitutto, si deve rammentare che dal profilo pianificatorio l'attuazione di strutture fisse quali i bungalows, per le ripercussioni che le stesse e le relative infrastrutture di base comportano, necessita di una sua specifica codificazione nei piani di utilizzazione (comunali - PR - o cantonali - PUC) affinché la definizione dell'area per lo stazionamento di installazioni mobili possa effettivamente consentire l'attuazione degli obiettivi

dell'Iniziativa. Questa, è la sede più adatta per valutare, a seconda delle singole e specifiche situazioni, le migliori soluzioni frutto anche di un accorta ponderazione di tutti gli interessi in gioco.

Nel caso concreto, per quei comuni che lo vorranno, le rispettive norme che disciplinano i campeggi saranno da aggiornare con l'indicazione della nuova funzione e di tutte le prescrizioni / restrizioni del caso.

Il Piano globale ed il Rapporto tecnico esplicativo, previsti ai sensi dell'art. 7 Lcamp, consentiranno poi di precisare nel dettaglio la migliore ubicazione e le caratteristiche dell'area.

Ritenuto quanto precede, si può ora considerare corretta l'indicazione contenuta nell'iniziativa secondo cui l'autorizzazione di bungalows deve risultare compatibile con le norme pianificatorie in vigore relativamente al campeggio che ne fa la richiesta (cpv 3 art. 4 bis).

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato reputa che l'accettazione dell'Iniziativa debba sottostare alle seguenti condizioni.

- A) Esclusivamente i campeggi di grosse dimensioni e situati al di fuori di biotopi inventariati di importanza nazionale e di paesaggi palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale potranno avvalersi della possibilità di allestire infrastrutture fisse per il pernottamento.
- B) L'area adibita all'installazione di bungalows dovrà essere parte integrante della superficie adibita al campeggio e andrà limitata ad una superficie massima come proposto dall'iniziativa (pari al 30% del numero di posti totale, tra installazioni fisse e installazioni mobili inoccupate per più giorni).
- C) Le infrastrutture fisse saranno possibili solo se compatibili con le esigenze pianificatorie e regolamentate ai sensi della Legge edilizia. Esse andranno edificate nelle strette vicinanze delle infrastrutture già esistenti in base ad un concetto che tiene conto di tutti gli spazi del campeggio e dovranno integrarsi in maniera armoniosa con il paesaggio circostante, al fine di evitare situazioni di degrado paesaggistico. L'area adibita all'installazione di bungalows dovrà essere sapientemente delimitata in termini di uso razionale del territorio.
- D) A differenza di installazioni quali tende, roulotte e camper, per le quali in accordo con l'UFAM le stesse sono tollerate giacché considerate alla stregua di utilizzazioni dannose del suolo boschivo (artt. 16 LFo, 14 LCFO e 21-22 RLCFO) i bungalows rappresentano delle installazioni fisse. Pertanto, per i campeggi ubicati in area forestale, essi devono sottostare ad un'autorizzazione di dissodamento giusta l'art. 5 LFo (come peraltro anche piscine, servizi igienici, spacci, ristoranti e infrastrutture d'accoglienza).
- E) In nessun caso potranno essere messi in discussione gli accordi raggiunti fra lo Stato ed i proprietari dei campeggi sul tema della percorribilità e accessibilità della riva del lago in considerazione del fatto che uno degli obiettivi fissati con la modifica legislativa in discussione sia quello di consentire il prolungamento della stagione.

3. CONSIDERAZIONI PUNTUALI SUGLI ARTICOLI

Oltre alle valutazioni che precedono, su alcune delle singole proposte di modifica degli articoli di Legge si osserva quanto segue.

Art. 4 bis - Installazioni fisse

Innanzitutto, una considerazione di natura formale. Nel nostro Cantone il termine “bis” lo si usa unicamente nell'ambito della revisione della Costituzione cantonale. In realtà, quindi, secondo la tecnica legislativa, dovrebbe essere trasformato in 4a.

Nel merito si osserva come il cpv 2 di questo nuovo articolo reciti che l'area attrezzata e destinata ai bungalows fissi deve risultare complementare rispetto alla parte rimanente del campeggio. Essa non deve inoltre superare la percentuale fissata dall'art. 8 della presente legge.

Al riguardo il Consiglio di Stato reputa opportuno riformulare la parte finale del cpv 2 nel senso che l'area attrezzata e destinata ai bungalows fissi, unitamente a quella per le installazioni mobili inoccupate per più giorni, non deve superare la percentuale fissata dall'art. 8 della legge.

Art. 8 - Permanenza prolungata

Questo articolo recita che quando il piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevede, è possibile destinare un'area del campeggio, non superiore al 30% del numero dei posti totali, allo stazionamento di installazioni mobili che possono restare inoccupate per più giorni o di installazioni fisse ai sensi dell'art. 4bis.

Al riguardo il Consiglio di Stato reputa necessario completare la parte iniziale dell'articolo indicando che la possibilità offerta dell'articolo è data allorché il Piano regolatore ed piano globale di cui all'art. 7 cpv. 1 lo prevedono.

Art. 19 - Estinzione dell'autorizzazione

Il cpv 2 di questo articolo recita che in caso di estinzione dell'autorizzazione, ogni struttura fissa, con particolare riferimento all'installazione di bungalows, deve essere rimossa e la situazione iniziale dei fondi ripristinata conformemente allo stato degli stessi prima della realizzazione del campeggio.

Al riguardo il Consiglio di Stato reputa necessario precisare il concetto secondo cui l'obbligo della rimozione dei bungalows vale altresì per tutte le infrastrutture direttamente correlate (es. viali d'accesso, canalizzazioni, ecc.). Inoltre, sarebbe auspicabile fissare nella norma anche l'obbligatorietà di una garanzia bancaria.

4. CONCLUSIONI

Per le considerazioni che precedono, diamo l'adesione alle proposte contenute nell'iniziativa parlamentare presentata in forma elaborata con le modifiche da noi proposte.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella